

N. 54200/15 R.G.

IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ferie Promiscua Civile



in persona del Giudice, dott. Luigi D'Alessandro, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del **1° settembre 2015**, nella causa civile iscritta al n. 54200 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2015;

- letto il ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, depositato il 10.8.2015, con il quale il sindacato Fast FerroVie – assumendo l'illegittimità sotto vari profili dell'esclusione della propria lista dalle elezioni delle RSU e RLS della soc. Atac S.p.A. svoltesi l'8 e il 9 giugno 2015 – ha chiesto disporsi in via d'urgenza l'annullamento delle predette elezioni “*con ogni altro provvedimento conseguente*” nonché l'affissione del provvedimento in luogo accessibile ai lavoratori e la sua pubblicazione su tre quotidiani a diffusione nazionale;
- lette le comparse difensive con le quali i convenuti – la Commissione Elettorale per le Elezioni delle RSU e RLS di Atac S.p.A. dell'8 e 9 giugno 2015 e i singoli componenti della stessa – hanno sollevato eccezioni processuali e comunque contestato la fondatezza della domanda cautelare avversaria;
- letto l'atto di intervento con il quale il sindacato UTL – Unione Tranvieri Liberi ha chiesto la sospensione in via cautelare della deliberazione della Commissione Elettorale dell'1.7.2015 relativa all'attribuzione di undici seggi nel Coordinamento RSU, deliberazione ritenuta illegittima per plurime ragioni;
- esaminati i documenti prodotti dalle parti;
- ritenuto in diritto che l'art. 20 del c.d. testo unico sulla rappresentanza sindacale che affida al Comitato provinciale dei garanti (od altro analogo

organismo appositamente costituito) la decisione sui ricorsi avverso le determinazioni della Commissione elettorale configuri una clausola compromissoria in arbitrato irrituale, emergendo piuttosto chiaramente che con la citata previsione si sia inteso evitare un vero e proprio giudizio – sia ordinario che “privato” – al fine di risolvere le vertenze in materia elettorale in sede negoziale con i tipici strumenti dell’autonomia privata;

- che la peculiare composizione del Comitato (formato tra l’altro da membri designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste) e la sua tipica finalità di prevenire il ricorso alla giurisdizione ordinaria – elementi ritenuti in taluni precedenti giurisprudenziali di merito quali indici della natura non arbitrale dell’organismo – non escludano ma, anzi, confermino la qualificazione della procedura di cui trattasi quale arbitrato irrituale, essendo pacifico che questo si caratterizzi proprio per una rinuncia (sia pure temporanea) alla tutela giurisdizionale e che gli arbitri irrituali, la cui decisione ha natura negoziale, siano mandatari delle parti ed esercitino in sostituzione di queste i poteri transattivi o di accertamento rivolti alla definizione della vertenza;
- considerato inoltre che la qualificazione del ricorso al Comitato dei garanti in termini di arbitrato è stata implicitamente riconosciuta, almeno al momento dell’introduzione del presente giudizio cautelare, dallo stesso sindacato ricorrente che ha definito il Comitato quale *“organo di natura arbitrale previsto dall’art. 20 del T.U. sulla rappresentanza sindacale (cfr. pag. 7 del ricorso)”*;
- ritenuto che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito da cui questo giudicante non intende discostarsi, la presenza di una clausola per arbitrato irrituale, comportando una rinuncia alla giurisdizione ordinaria, esclude anche la praticabilità della tutela cautelare (cfr. Cass., 7.12.2000, n. 15524; Cass., 25.11.1995, n. 12225; Cass., 17.6.1993, n. 6757; Trib. Bologna,

- 23.6.1997, in *Dir. Fall.*, 1998, II, 753; Trib. Verona, 18.10.1993, in *Giur. it.* 1995, I, 2, 441; Trib, Milano, 29.9.1993, in *Giur. it.* 1994, I, 2, 1);
- che la correttezza della conclusione qui accolta appaia confermata dal fatto che il Comitato dei garanti è già stato adito dall'odierno ricorrente e ha già assunto una decisione in merito sicché, da un lato, risulterebbe contraddittorio sovrapporre una provvedimento giurisdizionale di natura cautelare alla decisione negoziale (peraltro negativa) già intervenuta e che le parti hanno previamente accettato rinunciando al giudizio e, dall'altro, l'unico strumento di tutela giurisdizionale allo stato esperibile è costituito dalle impugnazioni negoziali avverso la decisione arbitrale ovvero da quelle contemplate dall'art. 808-ter c.p.c.;
 - che dunque debba dichiararsi non già il difetto di giurisdizione del giudice adito bensì, più correttamente, l'improponibilità della domanda cautelare per preventiva rinuncia all'azione giudiziaria;
 - che anche la domanda cautelare spiegata dal sindacato intervenuto – intervento che peraltro appare estraneo alle fattispecie previste dall'art. 105 c.p.c. – soggiace alla medesima sorte della domanda introduttiva;
 - che, peraltro, anche volendo opinare diversamente circa la natura giuridica del Comitato dei garanti, la domanda cautelare sarebbe comunque inammissibile per difetto di legittimazione passiva dei soggetti convenuti giacché *“le controversie concernenti le operazioni elettorali non possono (...) essere promosse nei confronti della Commissione elettorale, la quale non appare un autonomo centro di imputazione di posizioni giuridiche soggettive, essendo le organizzazioni sindacali gli enti titolari esclusivi del procedimento elettorale”* (cfr., in tal senso, Trib. Bolzano, 14.2.2011; Trib. Pavia., 7.1.2004; Trib. Venezia, 18.5.2009);
 - ritenuto infine che il carattere meramente processuale della decisione e l'esistenza di difformi (sebbene minoritari) orientamenti giurisprudenziali sia


in merito alla natura del Comitato dei garanti sia in ordine all'esperibilità della tutela cautelare in presenza di una clausola di arbitrato irrituale rendano opportuno disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;

P . Q . M .

- **dichiara** improponibili le domande cautelari proposte;
- **dichiara** interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
- **manda** la Cancelleria per la comunicazione.

Roma, 7 settembre 2015

Il Giudice



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 09 SET. 2015
IL FUNZIONARIO CANCELLIERI
Antonella Pisci